

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO
SOCIO
ASSISTENZIALE**

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 27/09/2002

Indice generale

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO SOCIO ASSISTENZIALE.....	7
CAPO I	
FINALITÀ.....	7
Art. 1	
Oggetto del regolamento.....	7
Art. 2	
Finalità degli interventi socio assistenziali.....	7
Art. 3	
Soggetti ammessi a beneficiare degli interventi socio assistenziali.....	8
TITOLO II - SERVIZI IN FAVORE DI ANZIANI, DI MINORI E DI NON AUTOSUFFICIENTI.....	9
CAPO II	
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	9
Art. 4	
Finalità del servizio.....	9
Art. 5	
Destinatari.....	9
Art. 6	
Prestazioni del servizio.....	10
Art. 7	
Criteri e modalità di ammissione al servizio di assistenza domiciliare.....	11
Art. 8	
Determinazione della partecipazione alla spesa da parte dell'utente.....	12
Art. 9	
Organizzazione del servizio.....	12
Art. 10	
Rapporto ed integrazione con altri servizi sociosanitari.....	13
Art. 11	
Cessazione del servizio di assistenza domiciliare.....	13
Art. 12	
Modalità di contributo per casi particolari.....	14
Art. 13	
Adeguamento contributo.....	14
CAPO III	
SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE DISABILI/ANZIANI.....	14
Art. 14	
Oggetto.....	14
Art. 15	
Svolgimento del servizio.....	14
Art. 16	
Costo del servizio.....	14
TITOLO III - CONTRIBUTI ECONOMICI.....	15

CAPO IV	
CONTRIBUTI ECONOMICI IN INTEGRAZIONE AL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO.....	15
Art. 17	
Obiettivi.....	15
Art. 18	
Definizione di "reddito minimo d'inserimento".....	15
Art. 19	
Calcolo del "reddito minimo d'inserimento".....	15
Art. 20	
Soggetti beneficiari.....	16
Art. 21	
Nucleo familiare.....	16
Art. 22	
Motivi di esclusione.....	16
Art. 23	
Durata e modalità di erogazione.....	17
Art. 24	
Interventi economici straordinari ed una tantum.....	17
Art. 25	
Contributi economici per spese sanitarie	17
CAPO V	
CONTRIBUTO SPESE RETTE ISTITUTI PER MINORI, E PER AFFIDAMENTI FAMILIARI.....	18
Art. 26	
Obiettivi	18
CAPO VI	
CONTRIBUTI PER RICOVERI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.....	18
Art. 27	
Finalità del contributo.....	18
Art. 28	
Determinazione del contributo comunale.....	18
Art. 29	
Contributi in forma di anticipazione - Recuperi e rivalse.....	19
CAPO VII	
CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.....	19
Art. 30	
Finalità.....	19
Art. 31	
Criteri di accesso al servizio.....	20
CAPO VIII	
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SOCIALE.....	20
Art. 32	
Modalità di presentazione delle domande.....	20
Art. 33	
Istruttoria.....	21

Art. 34	
I tempi dell'istruttoria.....	21
Art. 35	
Condizioni per ripresentare la domanda.....	21
TITOLO IV - SITUAZIONE ECONOMICA.....	23
CAPO IX	
MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
EQUIVALENTE.....	23
Art. 36	
Oggetto e ambiti di applicazione.....	23
Art. 37	
Indicatore della Situazione Economica	23
Art. 38	
Indicatore della Situazione Economica Equivalente.....	23
Art. 39	
Nucleo familiare.....	23
Art. 40	
Modalità di calcolo del reddito.....	24
Art. 41	
Modalità di calcolo del patrimonio	24
Art. 42	
Determinazione della situazione economica equivalente.....	25
Art. 43	
Modalità attuative.....	25
Art. 44	
Attestazione ISEE.....	26
Art. 45	
Controlli.....	26
Art. 46	
Competenze.....	27
CAPO X	
ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE.....	27
Art. 47	
Soggetti destinatari per l'assegnazione di mini alloggi di proprietà comunale.....	27
Art. 48	
Determinazione del punteggio.....	28
Art. 49	
Costi a carico dell' assegnatario.....	28
CAPO XI	
DISPOSIZIONI VARIE.....	29
Art. 50	
Adeguamento importi previsti dal regolamento.....	29
Art. 51	
Compiti della Commissione Assistenza.....	29
Art. 52	
Abrogazioni	29

Art. 53	
Entrata in vigore.....	29

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO SOCIO ASSI- STENZIALE

CAPO I FINALITÀ

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Cartura, in osservanza della legge 8 novembre 2000 n°328" legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", intende promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, così come previsto dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali, finalizzati agli obiettivi di cui al precedente comma, anche mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private da parte del Comune.

Art. 2

Finalità degli interventi socio assistenziali

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
 - a. alla protezione e tutela del bambino;
 - b. alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c. all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e. alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f. alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
 - g. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a. al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - b. alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - c. all'assunzione di interventi diretti in tutti i casi nei quali, per urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, anche attraverso l'organizzazione e la realizzazione di:
 - i. servizio di assistenza domiciliare,
 - ii. servizio di trasporto per soggetti anziani o disabili privi di mezzi,
 - iii. interventi economici per soggetti in condizioni di necessità,
 - iv. interventi economici per ricoveri in case di riposo,
 - v. interventi per i soggiorni climatici anziani,
 - vi. interventi di integrazione con i Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (assistenza infermieristica a domicilio, assistenza medica di base e specialistica, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile e per l'età evolutiva, servizi per le tossicodipendenze e l'alcolologia, unità operativa distrettuale per gli anziani, servizio di integrazione lavorativa).

Art. 3

Soggetti ammessi a beneficiare degli interventi socio assistenziali

1. La concessione di servizi socio assistenziali e l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici può essere disposta a favore di:
 - a. persone residenti nel Comune, sussistendo le condizioni e motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.
2. Possono altresì essere erogati contributi a:
 - a. enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b. enti privati, associazioni, istituzioni o fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune;
 - c. associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
3. Le associazioni, ed in particolare tutte le organizzazioni che operano nell'ambito del volontariato, possono accedere ai contributi comunali previa iscrizione all'apposito albo comunale delle libere forme associative.

TITOLO II - SERVIZI IN FAVORE DI ANZIANI, DI MINORI E DI NON AUTOSUFFICIENTI

CAPO II SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 4 Finalità del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare si pone i seguenti obiettivi:
 - a. assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e possibilmente anche medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta;
 - b. salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che per la mancanza di interventi idonei, vi sia una emarginazione degli elementi più deboli e lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso;
 - c. favorire per quanto possibile la permanenza dell'utente nel proprio ambiente, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando alle persone sole o conviventi in famiglia i propri ruoli e responsabilità;
 - d. tendere ad una continua valorizzazione delle risorse individuali o di gruppo, ponendosi in una prospettiva di sostegno (ovviamente in rapporto con le diverse situazioni soggettive), evitando di sostituirsi alla persona;
 - e. tendere alla rottura dell'isolamento sociale favorendo un progressivo inserimento dei membri della famiglia nella vita della comunità locale di riferimento;
 - f. evitare l'istituzionalizzazione e la ospedalizzazione, qualora non siano strettamente indispensabili.

Art. 5 Destinatari

1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini che si trovano in situazione di disagio temporaneo o protratto nel tempo, ovvero a:
 - a. persone singole che a causa di particolari difficoltà non sono in grado di gestire la propria vita nella propria abitazione:
 - i. anziani con difficoltà di gestione della vita domestica, difficoltà nella preparazione dei pasti, nella pulizia della casa e difficoltà nell'igiene personale;

- ii. adulti con disturbi particolari che portano problemi di maturazione e autonomia (es. alcolisti e persone con problemi fisici e psichiatrici), che incidono negativamente nelle loro relazioni sociali e rendono difficile la gestione della vita domestica.
 - b. nuclei familiari in cui per problemi fisici o psichici le relazioni familiari diventano difficili:
 - i. coniugi anziani senza nessun altro componente convivente nel nucleo familiare di cui uno della coppia si ammala gravemente e l'altra persona per l'età avanzata non riesce ad accudirvi;
 - ii. nuclei con minori in cui viene a mancare per motivi più vari (di salute, di debolezza mentale, ...) la figura genitoriale, o in cui esistono difficoltà nelle relazioni familiari e i minori restano privi di protezione.
2. Il servizio sociale elabora lo specifico piano di lavoro contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare a favore del richiedente, in relazione alla valutazione dei singoli casi in collaborazione con i medici di base.

Art. 6

Prestazioni del servizio

1. Il servizio domiciliare ha carattere di temporaneità, serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il Servizio può cessare.
2. Affrontando problemi quali solitudine, handicap, malattie, ecc., l'operatore di tale servizio è chiamato a svolgere prestazioni sia operative concrete, sia di sostegno psicologico e sociale.
3. Nel concreto le prestazioni riguardanti il servizio domiciliare possono essere:

relative al bisogno della persona

 - a. igiene e cura personale;
 - b. preparazione dei pasti (nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di fare da sé)
 - c. fornitura pasti a domicilio;
 - d. acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro;
 - e. disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette varie) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
 - f. provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero, qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, e non ci siano familiari disponibili;
 - g. accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi.

Relative alla casa:

 - a. pulizia dei locali abitualmente utilizzati dall'utente e riordino degli ambienti, pulizia dei mobili e dei pavimenti. Periodicamente può essere effettuata la pulizia più specifica dell'alloggio (per casi particolari);

- b. lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso;
- c. stiratura della biancheria, lavatura dei piatti e delle stoviglie.

Relative all'aiuto nel nucleo familiare.

- a. aiuto generico alla gestione personale e familiare che oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno psico-sociale nei confronti del nucleo per aiutarlo ad acquisire l'autosufficienza.

Relative all'aspetto sanitario:

- a. prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale, che comportano attività di semplice attuazione quali massaggi e frizioni per prevenire le piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente e simili, e che si valutino non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziale alla attuazione di un programma assistenziale.

Relative all'inserimento sociale:

- a. collaborazione con i soggetti di socializzazione presenti nel territorio per stimolare le potenziali risorse della persona e per promuovere un maggiore inserimento dell'utente nella vita della comunità locale.

Art. 7

Criteria e modalità di ammissione al servizio di assistenza domiciliare

1. Per l'ammissione al servizio di aiuto domiciliare si considerano i seguenti elementi:
 - a. situazione sociale: si darà priorità a persone e nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;
 - b. situazione sanitaria: è indispensabile intervenire verso utenti con precarie condizioni di salute per evitare l'aggravamento delle patologie ed eventuali ricoveri o ospedalizzazioni, garantendo un'attività domiciliare di prevenzione;
 - c. situazione familiare: si valutano le possibilità dei figli e dei parenti tenuti agli alimenti considerando i problemi legati all'attività lavorativa e alla lontananza;
 - d. situazione economica: verrà data priorità a coloro che hanno un reddito inferiore al reddito minimo di inserimento e non siano proprietari di beni immobili, oltre all'abitazione, e di beni mobili necessari per il lavoro.
2. Ferma restando la priorità di intervento verso la persona il cui reddito è inferiore o pari al reddito minimo d'inserimento, è possibile prevedere interventi nei confronti di persone il cui reddito superi tale parametro, ma che presentino particolari problemi di carattere sociosanitario ed esigenze assistenziali.

Art. 8

Determinazione della partecipazione alla spesa da parte dell'utente

1. La modalità di contribuzione prevista dal presente articolo è basata sulla situazione economica equivalente (I S E E) calcolata come previsto dal capo IX del presente regolamento, rapportata su base mensile come segue:
 - a. NESSUN CONTRIBUTO
per situazione economica mensile da € 0 a €480,00;
 - b. CONTRIBUTO DEL 20% DELLA QUOTA ORARIA
per situazione economica mensile da €481,00 a € 620,00;
 - c. CONTRIBUTO DEL 40% DELLA QUOTA ORARIA
per situazione economica mensile da €621,00 a €830,00;
 - d. CONTRIBUTO DEL 60% DELLA QUOTA ORARIA
per situazione economica da €831,00a 1.140,00;
 - e. QUOTA A CARICO TOTALE DELL'UTENTE PER SITUAZIONE ECONOMICA MENSILE DA € 1.140,00
2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti che beneficiano di indennità di accompagnamento o di pensioni di invalidità, l'ammontare delle pensioni viene aggiunto alla situazione economica mensile.

Art. 9

Organizzazione del servizio

1. L'équipe del servizio di assistenza domiciliare, che fa riferimento all'Ente Locale, sarà composta da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Assistente Domiciliare.
2. L'Assistente Sociale:
 - a. ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
 - b. svolge le diagnosi psico-sociali in fase di accertamento;
 - c. verifica gli stati di bisogno e predispone il relativo piano di intervento;
 - d. fornisce prestazioni di servizio sociale professionale;
 - e. cura la programmazione, la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
 - f. mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli altri Enti e le istituzioni operanti nel settore dei servizi sociosanitari;
 - g. predispone gli atti interni ed i provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio;
3. L'Assistente domiciliare:
 - a. svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o Istituzioni;
 - b. svolge le prestazioni a domicilio di cui all'Art. 8 del presente regolamento.

4. Il servizio potrà essere svolto direttamente dal Comune con proprio personale , o dato in appalto in tutto o in parte con le modalità previste dalla legge per l'affidamento a terzi di questo tipo di servizi.
5. L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare, viene così regolato:
 - a. richiesta formulata al Comune dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri, o da personale operante nelle strutture sociosanitarie presenti nel territorio;
 - b. analisi effettuata dall'Assistente Sociale sulla situazione socio-economico del richiedente attraverso l'acquisizione di informazioni tramite colloqui e visite domiciliari e raccolta della documentazione necessaria;
 - c. predisposizione piano di intervento con inquadramento del tipo di funzioni che gli operatori svolgeranno in relazione ai bisogni degli utenti.
6. Il lavoro dell'assistente domiciliare deve essere adeguatamente supportato da sistematici momenti di confronto a scadenza settimanale.
7. Gli operatori si costituiscono in gruppo operativo interdisciplinare.
8. Nell'ambito del gruppo operativo avviene:
 - a. lo scambio delle informazioni fra gli operatori, sia sul singolo caso, che sull'insieme delle attività del servizio;
 - b. la definizione delle modalità tecniche degli interventi e della loro reciproca integrazione;
 - c. la verifica del lavoro svolto relativa all'efficacia degli interventi, alla eventuale riduzione o ampliamento delle prestazioni;
 - d. la formulazione del piano settimanale.

Art. 10

Rapporto ed integrazione con altri servizi sociosanitari

1. Qualora l'utente sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, Servizio Psichiatrico, Servizio Riabilitativo, Età Evolutiva, Servizio Tossicodipendenza), dovrà essere formulato un piano di intervento comune, che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.
2. In particolare, per quanto concerne il Servizio Psichiatrico, dovrà essere garantita la compresenza relativa dell'équipe psichiatrica, sia nelle prime fasi dell'intervento dell'assistenza domiciliare, sia quando se ne avverta l'utilità in relazione ai problemi di rapporto con l'utente.

Art. 11

Cessazione del servizio di assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione al servizio, per decesso o ricovero definitivo dell'utente presso un Istituto.

Art. 12

Modalità di contributo per casi particolari

1. Nessuna partecipazione alla spesa sarà posta a carico di coloro che saranno assistiti a seguito di segnalazione dei servizi sociali, per particolari casi di minori a rischio, o anziani, per i quali si renda necessario un intervento di controllo a salvaguardia della loro salute.

Art. 13

Adeguamento contributo

1. L'adeguamento del contributo sarà disposto dal Responsabile del servizio, in relazione alle variazioni del costo orario del servizio.
2. Spetta alla Giunta Comunale l'aggiornamento dei limiti di reddito relativi alle diverse fasce di contribuzione.

CAPO III

SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE DISABILI/ANZIANI

Art. 14

Oggetto

1. Il Comune di Cartura può mettere a disposizione dei cittadini disabili e/o anziani impossibilitati a servirsi di mezzi propri o del servizio pubblico un'auto per il trasporto.

Art. 15

Svolgimento del servizio

1. Possono richiedere il servizio presentando le domande su appositi moduli forniti dai Servizi Sociali tutti i cittadini di Cartura disabili e/o anziani privi di altre possibilità di trasporto alternative. Il servizio sarà effettuato prioritariamente per visite mediche e relativi accertamenti.

Art. 16

Costo del servizio

1. Il servizio prevede un rimborso pari a 1/20 del costo della benzina a Km, aggiornabili annualmente, dal Responsabile del servizio in relazione alle variazioni del costo del carburante.
2. Per coloro che hanno un reddito familiare pari o inferiore al reddito minimo di inserimento, calcolato come previsto dall'Art. 20 del presente regolamento, il servizio è gratuito.
3. Per situazioni particolari valutate dai servizi sociali il servizio potrà essere comunque assicurato gratuitamente.

TITOLO III - CONTRIBUTI ECONOMICI

CAPO IV CONTRIBUTI ECONOMICI IN INTEGRAZIONE AL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

Art. 17 Obiettivi

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni attribuite nel settore organico dei servizi sociali dalla legislazione nazionale e regionale, tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere la cause del disagio familiare o personale;
 - b. promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione del parametro del "reddito minimo d'inserimento".
2. Le norme del presente titolo stabiliscono i requisiti per l'accesso alle prestazioni di tipo economico - assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al precedente comma.

Art. 18 Definizione di "reddito minimo d'inserimento"

1. Per "reddito minimo d'inserimento" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere psico - fisico che sociale, ovvero si tratta di un limite di reddito ritenuto indispensabile per assicurare le principali esigenze del vivere.

Art. 19 Calcolo del "reddito minimo d'inserimento"

1. Il reddito minimo d'inserimento per un nucleo monofamiliare è rappresentato dalla pensione minima INPS aggiornata annualmente.
2. Per i nuclei familiari con più componenti il reddito minimo d'inserimento verrà calcolato secondo la seguente scala di equivalenza, applicando alla pensione minima INPS i coefficienti dei componenti come segue:

Numero componenti		
1	Pensione minima INPS	1
2	Pensione minima INPS	1.57
3	Pensione minima INPS	2.04
4	Pensione minima INPS	2.46
5	Pensione minima INPS	03.25.00

Per ogni ulteriore componente la maggiorazione è di 0.35.

3. L'entità del contributo spettante è pari alla differenza tra il "reddito minimo d'inserimento" calcolato in base a quanto suindicato, e la situazione economica del nucleo, calcolato come previsto dall'Art. 41 del presente regolamento. Rientrano nel reddito familiare eventuali pensioni di accompagnamento, di invalidità (es. INAIL) e altri emolumenti percepiti a vario titolo da altri Enti o soggetti, depositi bancari e titoli.

Art. 20

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti reddituali di cui al precedente articolo.

Art. 21

Nucleo familiare

1. Per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli altri parenti obbligati agli alimenti, se conviventi.
2. Fanno altresì parte del nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia dimostrata e finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità.
3. Ai fini assistenziali la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica nel nucleo familiare, non è da sola atta a comprovare di far parte o meno del nucleo stesso, per cui in questi casi, spetta al servizio sociale la valutazione e la definizione dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, previa un'attenta e accurata indagine della situazione.

Art. 22

Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, le sottoelencate situazioni:
 - a. esistenza di persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti (ex Art. 433 c. c.) che siano in grado di provvedere e che di fatto vi provvedano. Qualora ciò non avvenga, i servizi sociali attueranno tutti i possibili tentativi e le iniziative utili per il coinvolgimento dei parenti a favore del soggetto richiedente;
 - b. proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro (salvo il caso dell'unica auto

ad uso del nucleo familiare) esistenza di depositi bancari, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio obbligazionario ed azionario;

- c. reddito del nucleo o della persona singola superiore al reddito minimo d'inserimento come definito dal presente Regolamento;
- d. rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio.

Art. 23

Durata e modalità di erogazione

1. Il contributo mensile è concesso per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del caso. L'erogazione del contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, in seguito ad una nuova verifica della situazione, qualora il servizio sociale comunale acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni che hanno giustificato l'attribuzione del beneficio, o il progetto assistenziale posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancanza di collaborazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 24

Interventi economici straordinari ed una tantum

1. Sono, inoltre, possibili interventi economici a carattere straordinario quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona sola, non compresi nei casi sopra descritti per l'accesso al contributo di integrazione al "reddito minimo d'inserimento".
2. Gli interventi possono comprendere altresì riduzioni o esenzioni dai costi dei servizi erogati dall'ente compreso trasporto e mensa scolastica, o il finanziamento del costo per la partecipazione ad iniziative promosse dal Comune o da altri soggetti, a fini socio educativi.
3. L'assistenza straordinaria può essere erogata per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, eventualmente ripetibili, od "una tantum".

Art. 25

Contributi economici per spese sanitarie

1. I contributi concessi a tale scopo sono finalizzati al rimborso totale o parziale delle spese sanitarie, sostenute dietro prescrizione medica, che non possono beneficiare dell'esenzione prevista per il tipo di patologia, ai soggetti in situazioni di disagio socio economico, che si trovano nelle condizioni previste per l'assistenza economica e che non usufruiscono della stessa.
2. Il rimborso può essere concesso, in misura non superiore alla differenza tra reddito del nucleo e reddito minimo d'inserimento, e comunque non oltre il 100% della spesa sostenuta e documentata.

3. Per particolari casi di soggetti affetti da gravi malattie croniche, che devono sostenere spese farmaceutiche che incidono notevolmente sul reddito del nucleo familiare, la Giunta Comunale darà le direttive del caso , anche in deroga al reddito minimo d'inserimento.

CAPO V

CONTRIBUTO SPESE RETTE ISTITUTI PER MINORI, E PER AFFIDAMENTI FAMILIARI.

Art. 26 **Obiettivi**

1. Il Comune intende garantire a tutti i minori che si trovano in situazioni di disagio all'interno del proprio nucleo familiare, la possibilità di ricevere educazione, istruzione e mantenimento, tali da garantire il loro sviluppo psico- fisico.

CAPO VI

CONTRIBUTI PER RICOVERI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 27 **Finalità del contributo**

1. Qualora non fosse possibile assicurare alle persone anziane o con handicap un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio, nonostante il ricorso ai servizi domiciliari, il Comune può contribuire all'integrazione della retta per il ricovero presso istituti di riposo o cura.

Art. 28 **Determinazione del contributo comunale**

1. Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie costituite da redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" equivalente al 20% della pensione minima INPS e da corrisondersi per 12 mensilità.
2. La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente al netto della "quota mensile garantita" e dalla compartecipazione dei soggetti obbligati ex Art. 433 e ss. del codice civile, può essere assunta dal Comune.
3. Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo.

Art. 29

Contributi in forma di anticipazione - Recuperi e rivalse

1. Risulta necessario, qualora la persona assistita abbia delle risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili o di altra natura, condizionare l'intervento comunale alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo comunale risulti essere in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri Enti e Istituzioni, gli emolumenti dovuti relativi a indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, ecc., l'integrazione alla retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti, per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente l'integrazione della retta, sia proprietario di beni immobili o di altra natura, compresa l'unica casa di abitazione, il contributo comunale, viene erogato previa sottoscrizione di una convenzione che regoli le modalità di recupero dello stesso, a carico del predetto soggetto, tramite le possibili forme di cessione dei diritti reali sui beni posseduti.
4. Tali atti di impegno e le convenzioni vanno sottoscritti dal soggetto richiedente. Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o del curatore.
5. In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

CAPO VII

CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

Art. 30

Finalità

1. Il Comune favorisce l'organizzazione di soggiorni climatici, considerati occasioni di svago e di recupero fisico e psichico, nonché iniziative atte a favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale degli anziani. Il Comune favorisce la partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici mediante erogazione di contributi a copertura della spesa sostenuta direttamente dagli anziani o accollandosi direttamente parte della spesa.

Art. 31
Criteri di accesso al servizio

1. Possono accedere ai contributi per i soggiorni climatici gli anziani residenti nel territorio del Comune, che abbiano un'età minima di 60 anni indipendentemente dalla situazione I.S.E.
2. Per le coppie è sufficiente che il requisito dell'età sia posseduto da almeno uno dei due componenti. Il contributo sarà stabilito di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio.
3. Possono accedere al soggiorno in presenza di disponibilità di posti non occupati da soggetti residenti, gli anziani non residenti, con spesa del soggiorno a loro totale carico.
4. Qualora le risorse messe a disposizione dal Comune non siano sufficienti a coprire l'importo complessivo dei contributi da erogare si procederà alla riduzione degli stessi per un' identica percentuale.
5. Il contributo comunque non potrà superare l'importo massimo fissato annualmente per il singolo e per la coppia dalla Giunta Comunale, in base alle risorse di bilancio destinate a tale scopo.

CAPO VIII
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 32
Modalità di presentazione delle domande

1. I cittadini che intendono ottenere i benefici economici previsti dal presente regolamento devono presentare domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'ufficio interventi sociali.
2. Nell'istanza l'interessato, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a. i redditi del proprio nucleo familiare,
 - b. altri emolumenti percepiti a vario titolo da altri enti o soggetti,
 - c. l'esistenza di proprietà immobiliari,
 - d. l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del codice civile e l'entità della loro contribuzione,
 - e. eventuali risparmi o investimenti,
 - f. tutte le informazioni necessarie richieste dai servizi sociali ai fini dell'istruttoria della domanda.

Inoltre il richiedente dovrà presentare la documentazione necessaria per il calcolo della situazione economica, così come indicato nell'Art. 42 del presente regolamento.

3. Gli interessati dovranno, sotto la propria responsabilità, comunicare tempestivamente all'Ufficio Interventi Sociali ogni variazione che modifica la situazione certificata.

Art. 33

Istruttoria

1. L'istruttoria della richiesta dovrà essere svolta dall'Ufficio Interventi Sociali, a cura dell'Assistente Sociale responsabile del procedimento, a cui compete l'elaborazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio socioeconomico.
2. Gli operatori dell'Ufficio Interventi Sociali possono avvalersi, ogni qual volta venga ritenuto necessario, della collaborazione del locale servizio di Polizia Municipale o di altri soggetti ritenuti idonei (Guardia di Finanza), al fine di verificare la veridicità sulla situazione prospettata dall'istante, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto.

Art. 34

I tempi dell'istruttoria

1. L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la proposta del tipo di contributo da erogare, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la proposta di non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento, accompagnata da una relazione tecnica del servizio sociale.
2. L'iter procedurale dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Eventuali successive variazioni nonché la revoca dei contributi, dovranno essere comunicati all'utente per iscritto con indicazione della motivazione.

Art. 35

Condizioni per ripresentare la domanda

1. Il cittadino la cui richiesta di intervento economico abbia avuto esito negativo, può ripresentarla, se esistono nuovi elementi che giustificano una revisione del caso.

TITOLO IV - SITUAZIONE ECONOMICA

CAPO IX MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 36

Oggetto e ambiti di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Cartura interventi o servizi sociali o assistenziali previsti dal presente regolamento, così come previsto dall'Art. 1 comma 2 del D. Lgvo. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgvo 130/2000 integrato dal DPCM 242/2001 , dai DPCM 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

Indicatore della Situazione Economica

1. L'indicatore della situazione economica , così come stabilito dall'Art. 2 del D. Lgvo 130/2000 è dato dalla somma dei redditi, come indicato nella parte 1 tabella 1 allegato al D. Lgvo medesimo. L'indicatore è combinato con la situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali.

Art. 38

Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra Situazione economica Equivalente e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2 allegata al D.Lgvo 130/2000, in base al numero di componenti il nucleo familiare.

Art. 39

Nucleo familiare

1. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

2. Per alcune prestazioni specifiche individuate espressamente dal presente regolamento, il nucleo familiare da considerare è quello definito dallo specifico intervento.

Art. 40

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:
 - a. reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o in caso di mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari di applicano le disposizioni vigenti al momento della richiesta;
 - b. il reddito delle attività finanziarie, determinato così come previsto nella parte 2 dell'allegato 1 del D.Lgvo 109/1998, applicando il rendimento finanziario medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;
2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
3. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a un massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

Art. 41

Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.
2. Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI con detrazione dell'eventuale mutuo residuo, al netto degli interessi, per l'acquisto dello stesso.
3. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.
4. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31/12 dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore.
5. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.645,69.
6. Il patrimonio mobiliare è costituito da Depositi bancari, postali, BOT, Titoli di Stato, denaro affidato a Società d'investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionarie, e tutte le componenti indicate nella normativa vigente.
7. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.

8. Il patrimonio viene sommato al reddito di cui all'Art. 44 nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Art. 42

Determinazione della situazione economica equivalente.

1. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dal D.Lgvo 109/98 e successive modifiche e sotto riportata:

Numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
+0,35 per ogni ulteriore componente,
+0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori,
+0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'Art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
+0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato dividendo l'indicatore della situazione economica con il parametro di cui sopra.

Art. 43

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, redatta sugli appositi moduli previsti dal D.P.C.M. 18/05/2001, contenenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale; è fatta salva la possibilità per il cittadino di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari.
3. È opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali compili l'autocertificazione con l'aiuto dei dipendenti comunali incaricati o altri soggetti autorizzati dal Comune, e il supporto della seguente documentazione:
 - a. fotocopia ultima busta paga propria o certificato di pensione e/o copia ultima dichiarazione dei redditi presentati dai componenti il nucleo fa-

miliare; il riferimento ai componenti del nucleo, deve essere fatto sia nei confronti della situazione anagrafica sia a quella di fatto;

- b. fotocopia dei certificati delle pensioni a qualunque titolo erogate comprensive di ogni possibile integratore di natura economica anche se non assoggettabile ai fini IRPEF;
 - c. emolumenti che comunque affluiscono nel nucleo anche se non assoggettabili ai fini IRPEF;
 - d. fotocopia eventuale certificato di invalidità civile, rilasciato dalla competente commissione sanitaria;
 - e. fotocopia eventuale ricevuta comprovante il pagamento del canone di affitto;
 - f. fotocopia del tesserino di disoccupazione aggiornato per i componenti in età lavorativa e abili al lavoro, per i quali risulti opportuno l'avvicinamento ad una stabile occupazione;
 - g. estratto conto bancario o postale riferito al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - h. consistenza del valore nominale di azioni, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi posseduti al 31/12 dell'anno precedente.
4. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine dovrà specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
5. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.

Art. 44

Attestazione ISEE

6. Il Comune, in base alla normativa vigente elaborerà la situazione economica avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'INPS, e sulla base di quello verrà rilasciata l'attestazione ISEE.
7. Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.
8. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

Art. 45

Controlli

1. Per le autodichiarazioni, di cui al presente Regolamento, valgono le stesse modalità previste dalla Giunta Comunale in materia di controlli.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile dell'Area competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
3. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Responsabile dell'Area adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 46

Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'Area Socio assistenziale, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
2. Spetta, altresì, al Responsabile dell'Area espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria ai competenti uffici.

CAPO X

ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 47

Soggetti destinatari per l'assegnazione di mini alloggi di proprietà comunale

1. Il Comune può risolvere particolari situazioni di disagio ambientale e fisico mediante l'assegnazione di mini alloggi di proprietà.
2. L'assegnazione può essere fatta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Situazioni di emergenza particolare, già in assistenza dei servizi sociali o che vengono assunti in carico ai servizi, che verranno valutate dalla Commissione Assistenza, e proposte alla Giunta Comunale cui spetta la decisione;
 - b. Non titolari di diritto di proprietà di usufrutto, di abitazione, di un alloggio,
3. Nell'ipotesi di richiedenti non in possesso degli specifici requisiti indicati al comma precedente, ma comunque versanti in condizioni di disagio, meritevoli di valutazione, la Commissione assistenza esaminerà i casi e sottoporrà una propria proposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito.

Art. 48
Determinazione del punteggio.

1. In presenza di più situazioni, ai fini dell'assegnazione degli alloggi disponibili verrà formata una graduatoria in base ai seguenti criteri:
 - a. SFRATTO ESECUTIVO

Giorni da 1 a 30	punti 10
Giorni da 31 a 150	punti 9
Giorni da 151 a 270	punti 8
Giorni da 271 a 365	punti 5
Oltre i 365 giorni	punti 4
 - b. ALLOGGIO SUPERAFFOLLATO

Da 1.5 a 2 persone per vani utili	punti 2
Da 2 a 3 persone per vani utili	punti 3
Da 3 a 4 persone per vani utili	punti 4
Oltre 4 persone per vani utili	punti 6
 - c. RICHIEDENTE PRIVO DI ALLOGGIO
In seguito a cause indipendenti alla sua volontà , da valutarsi caso per caso dalla Commissione Assistenza. Punti 10
 - d. ALLOGGIO INABITABILE
Dichiarato tale dal Sindaco punti 10
 - e. ALLOGGIO MALSANO
Carenze eliminabili attraverso interventi di manutenzione punti 5
 - f. RICHIEDENTE INVALIDO O PORTATORE DI HANDICAP
Con certificazione dell'ULSS di invalidità superiore al 66% punti 3
 - g. ATTUALE CANONE DI LOCAZIONE
Superiore a ¼ del reddito del richiedente punti 3

Art. 49
Costi a carico dell' assegnatario

1. Sono a carico dell'assegnatario il pagamento delle utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefono), oltre alla pulizia dell'alloggio, e gli interventi di manutenzione ordinaria.
2. L'assegnatario verserà al Comune un canone di locazione concordato e approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50

Adeguamento importi previsti dal regolamento

1. Gli importi del reddito minimo d'inserimento verranno adeguati automaticamente annualmente , in concomitanza con la determinazione da parte dell'INPS dell'importo della pensione minima INPS.

Art. 51

Compiti della Commissione Assistenza

1. Rientrano tra i compiti della Commissione Assistenza, oltre ai compiti soprabilitati:
 - a. proposte di iniziative sanitarie e sociali;
 - b. valutazione degli andamenti demografici e sociali e delle possibili iniziative per rispondere più efficacemente nel medio e lungo periodo alle necessità emergenti;
 - c. verifica sull'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, e altri servizi di natura socio sanitaria per accertare la loro adeguatezza o la opportunità/necessità di ampliamento o riduzione con segnalazione di casi in cui è necessario attivare i servizi o sospenderli;
 - d. valutazione delle domande di contributo presentate da persone bisognose, debitamente istruite dall'Assistente Sociale formulando proposte circa l'entità dei contributi da assegnare;

Art. 52

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti Comunali inerenti a questa materia.

Art. 53

Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di Consiglio di approvazione dello stesso.